

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

07/07/2010 E-fca/3014/2010



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192 - fax 0668897350

Ufficio III - Reparto II

ROMA 1/7/2010



m\_dg.DAG.02/07/2010.0091772.U

Al Consiglio Nazionale degli  
Ingegneri  
Via IV Novembre 114  
00187 ROMA

Oggetto: richiesta parere - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Con riferimento alla nota del 23 giugno u.s. ed alla precedente richiesta del 14 giugno 2010, concordando in parte con quanto asserito nella circolare di codesto Consiglio n. 337/XVII, preme precisare che:

- Quesito n.1: in primo luogo si evidenzia che l'art. 48 del d. lgs. n. 59/2010 prevede l'adozione di appositi regolamenti per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi contenuti nel decreto legislativo in esame ed in particolare agli articoli 45 e 46, quindi per rimuovere eventuali differenze rispetto ai regolamenti tuttora vigenti, come ad esempio quella relativa al periodo entro il quale il Consiglio o il Collegio deve provvedere su una domanda di iscrizione all'albo. Ciò premesso, l'art 45 del d. lgs. n. 59/2010 deve essere letto nel senso che se il Consiglio o il Collegio non provvede sulla domanda di iscrizione nell'albo professionale presentata, congiuntamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, entro due mesi, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; pertanto, in mancanza di provvedimento espresso, l'iscrizione all'albo si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso, sempre che, si ribadisce, il richiedente sia in possesso dei requisiti necessari.
- Quesito n. 2: si conferma la correttezza di quanto prospettato da codesto Consiglio Nazionale in relazione al fatto che l'ingegneria è professione che rientra nella tipologia delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, come già in precedenza stabilito con nota di questa Amministrazione del 29 aprile 2010 con riferimento al d. lgs. n. 206/2007. Quanto affermato deve essere altresì esteso al d. lgs. n. 59/2010, il cui art.20, 3° comma, stabilisce che "Restano

ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE”.

- Quesito n.3: si conferma l'esattezza dell'interpretazione data da codesto Consiglio a quanto disposto dall' art. 46 del d. lgs. n. 59/2010 (*Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate*) in combinato con il d.lgs. n. 206/2007, per cui il professionista con qualifica professionale conseguita all'estero può essere iscritto all'Albo solo se in possesso del decreto di riconoscimento rilasciato da questo Ministero, che costituisce titolo d'accesso alla professione senza ulteriori requisiti; naturalmente, se il professionista desidera esercitare la professione deve iscriversi all'Ordine ed in questo caso trova applicazione il 2° comma dello stesso art. 46, secondo il quale "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza". Ciò significa che l'interessato, oltre al decreto di riconoscimento in esame, deve produrre all'ordine competente tutti gli altri documenti o autocertificazioni che si chiedono ai professionisti abilitati in Italia.
- E' opportuno ricordare peraltro che, nei casi di prestazione temporanea e occasionale di servizi, tra la documentazione che può essere richiesta al professionista non rientra obbligatoriamente l'indicazione di un domicilio professionale in Italia, essendo in tal caso sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento che può trovarsi anche nel Paese d'origine del richiedente.
- Quesito n. 4: in caso di prestazione temporanea e occasionale ai sensi degli artt. 9 ss. del d. lgs. n. 206/2007, con riferimento alla questione della legittimità della prestazione occasionale effettuata dal professionista nel caso in cui il Ministero precedente non rispettasse i termini previsti dall'art. 11 dell'indicato decreto legislativo, deve essere evidenziato come il 5° comma dello stesso articolo precisi che "in mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata". Con riferimento invece alla data a partire dalla quale calcolare l'anno di validità della dichiarazione preventiva resa dal prestatore, il 1° comma dell'art. 10, afferma chiaramente che "Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere..." e che "tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro". Dal che si desume che la data in esame coincide con la data in cui la dichiarazione è resa.

Il Direttore Generale  
Maria Teresa Saragnano

